

COPIA



COMUNE DI BALZOLA

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

.....

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9

OGGETTO : AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' AMC SPA ALLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO TRA LA SOCIETA' AMC SPA CON SEDE IN CASALE MONFERRATO ED AMV SPA CON SEDE IN VALENZA AI SENSI DEL D.LGS.175/2016 E S.M.I.

L'anno **DUEMILAVENTI** addì **TREDICI** del mese di **MAGGIO** alle ore **18,30** nella sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti normative, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta **STRAORDINARIA**. La seduta avviene in modalità videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 18/2020.

N°	COGNOME E NOME	VIDEOCONF RENZA	PRESENTI IN AULA	ASSENTI
1	TORRIANO MARCO	SI	NO	NO
2	ASTORI DARIO	SI	NO	NO
3	CAPRA LIDIA	SI	NO	NO
4	COSTANZO ENRICO	SI	NO	NO
5	GRAZIOTTO LUCA	SI	NO	NO
6	MARANGON PAOLA	SI	NO	NO
7	PERUZZI ALESSIO	SI	NO	NO
8	SILANO CARLO	NO	SI	NO
9	GRIGNOLIO ARMANDA	SI	NO	NO
10	SARESINI MARCO	SI	NO	NO
11	ZUCCHI MATTIA	SI	NO	NO

Con l'intervento e l'opera della dr.ssa SCAGLIOTTI Laura - SEGRETARIO COMUNALE, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Dott. TORRIANO Marco, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Comune di Balzola è socio della società per azioni AMC spa con sede in Casale Monferrato, via Orti, 2 con un capitale sociale, interamente versato, pari a euro 30.000.000,00, detenendo il 1,514 % del predetto capitale sociale;

Richiamata la Legge 152/06 e smi in materia di gestione del servizio idrico integrato che definisce il ruolo delle ATO e dei soggetti attuatori e richiamate le deliberazioni dell'Autorità d'ambito numero 149 del 13 marzo 2006, numero 173 del 4 dicembre 2006, la numero 559 del 18 marzo 2016 che disponevano, oltre che l'affidamento con il modello dell'in house providing del servizio idrico integrato agli operatori dell'ambito, un sollecito affinché fosse presentato un piano di unificazione della gestione relativa alle società AMC spa ed AMV spa

Vista, in particolare la deliberazione dell'Autorità d'ambito numero 655 del 1 marzo 2018 ad oggetto: "Atto di accordo transattivo tra l'Autorità d'Ambito n. 2, AMV e AMC, affidamento conseguente e definizione ATI", con la quale, l'autorità ha disposto, da un lato, l'affidamento temporaneo del servizio idrico nei Comuni di Valenza, Bassignana e Pecetto di Valenza fino al 31 gennaio 2019 a favore di AMV, da esercitare tramite un'associazione temporanea di imprese (ATI) con AMC e, dall'altro lato, ha previsto l'affidamento del servizio idrico nel territorio dei comuni soci di AMC ed AMV fino al 31.12.2023 o alla diversa scadenza prevista dalla legge a favore del soggetto risultante dall'aggregazione dei rami d'azienda di AMC ed AMV.

Ricordato che le società AMC Spa ed AMV Spa hanno stipulato nel 2018 un accordo di associazione temporanea di impresa, mediante il quale le parti si sono impegnate a definire un progetto di aggregazione delle due strutture organizzative mediante una fusione o l'ingresso dei Comuni soci di AMV nel capitale sociale di AMC o la costituzione di una Newco che avrebbe ricevuto i loro rispettivi rami di azienda riguardanti il ciclo idrico integrato. L'accordo aveva una durata fino al 31.01.2019 o alla data dell'integrazione societaria tra i due soggetti, a condizione che l'Autorità autorizzasse le due società a continuare a gestire il servizio idrico tramite associazione temporanea. L'Autorità d'ambito ha concesso una ulteriore proroga ad AMC ed AMV per costituire la società comune di gestione del servizio idrico fino al 31 marzo 2020. In esecuzione dell'obbligo stabilito nell'art. 9 dell'Accordo di ATI, AMC e AMV hanno deciso di costituire una Newco, nella quale saranno conferiti i rispettivi rami di azienda per lo svolgimento del servizio idrico.

Considerato che il piano per l'unificazione delle gestioni dei due gestori, AMC spa ed AMV Spa è stato prescritto dall'Autorità d'Ambito ATO -2 Piemonte come necessario per realizzare il miglior svolgimento del servizio in argomento;

Considerato, inoltre, che :

- le società AMC spa e AMV spa, a seguito delle deliberazioni dell'ATO -2 hanno avviato un iter consistente in una serie di contatti, approfondimenti tecnici e giuridici, per verificare la sussistenza dei presupposti volti ad avviare e definire positivamente il percorso richiesto dall'ATO -2;
- è stata individuata, quale soluzione ottimale, la costituzione di una nuova società denominata Newco Idrica Spa, a totale capitale pubblico, nata dalla scissione del ramo idrico delle due società conferenti , AMC spa ed AMV spa;

Visti lo statuto della nuova società e i patti parasociali inviati dalla società AMC in data 16 marzo 2020, allegati 1 e 2 alla presente deliberazione per farne parte integrante;

Vista, altresì, l'ulteriore documentazione inviata dalla società AMC spa, agli atti, relativa alle proiezioni economico finanziarie della newco e le valutazioni relative ai due rami d'azienda che hanno determinato le quote di partecipazione di ciascuna società al capitale sociale della newco, da cui risulta, come stabilito dalle parti, che AMC spa avrà una quota dell'85% del capitale, mentre AMV spa avrà la quota del 15%;

Preso atto che, stante la natura pubblicistica dei soggetti coinvolti nell'operazione in argomento, il legislatore prevede una pluralità di condizioni volte a garantire i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa la cui disciplina è principalmente rinvenibile nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 ed in particolare nei seguenti articoli:

- l'articolo 4 che definisce le finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione, diretta o indiretta, di partecipazioni pubbliche, stabilendo quali possono essere le attività esercitabili mediante lo strumento della partecipazione societaria;

- l'articolo 5, recante gli oneri di motivazione analitica, recita:

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria [e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate], nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

- l'articolo 7 prevede, al comma 1, che "La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata", in caso di partecipazioni comunali, "con deliberazione del consiglio comunale";

Considerato che, con riferimento alle puntuali disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la nuova società ha quale oggetto sociale la gestione del Servizio Idrico

Integrato, ossia la produzione di un servizio di interesse generale, risultando, pertanto, autorizzabile e detenibile ai sensi del comma 2, lettera a) e 9-bis del Dlgs 175/2016 e smi;

Considerato, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la motivazione della "necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4" risulta dal fatto che, l'attività della costituenda società è la gestione del servizio idrico integrato, attività sicuramente riconducibile a una delle categorie di cui al richiamato articolo 4, mentre, per quanto riguarda le "ragioni e le finalità che giustificano la scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria", nella fattispecie di cui al presente provvedimento si ritiene che la convenienza dell'investimento sia da valutare sotto il profilo economico e finanziario, ossia della sua capacità di generare un generale risparmio di spesa, ma anche qualitativo, ossia rispetto alle capacità di poter svolgere il servizio in modo più efficiente.

In merito alle condizioni in argomento, sulla base della documentazione ricevuta e in particolare dalle proiezioni economiche della NewCo (contenute nel documento denominato AMC-AMV: ipotesi di valutazioni concambi), agli atti, risulta garantita la prospettiva di erogare il servizio in condizioni di efficienza e sostenibilità sul piano finanziario e la capacità di generare utili e di coprire con i ricavi i costi. Le proiezioni economiche della NewCO evidenziano infatti un Risultato di Esercizio sempre positivo e crescente.

Viste le seguenti ulteriori condizioni richieste dall'ordinamento ed in particolare dall'art. 5 del D.L.vo n. 50/16 e dall'art. 16 del D.L.vo 175/2016:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali;
- b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
- d) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
 - o gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;
 - o tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;
 - o la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

Rilevato, riguardo ai requisiti di cui ai superiori punti sub a) e sub d) relativi al controllo analogo, anche congiunto, che questo è garantito dalle espresse pertinenti previsioni dello statuto che prevede l'istituzione di un "Comitato di indirizzo e di controllo" per l'esercizio del controllo analogo e congiunto;

Riguardo al requisito di cui al superiore punto sub b), lo stesso viene assicurato secondo le previsioni statutarie;

Riguardo al requisito di cui al superiore punto sub c), relativo alla partecipazione di soli enti pubblici, lo statuto prevede espressamente che, considerata la tipologia dell'attività svolta ed la tipologia del

modello organizzativo, possono essere soci della società solamente società a capitale interamente pubblico, aziende pubbliche, enti di governo dell'ambito territoriale idrico e gli enti pubblici territoriali;

Atteso che, alla luce di quanto sopra, al fine di consentire ad AMC spa di costituire una nuova società di gestione del servizio idrico integrato in comune tra AMC spa ed AMV spa, si rende necessaria l'approvazione di apposita deliberazione consiliare da parte del socio Comune di Balzola ai sensi degli articoli 5, 7, commi 1 e 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per:

- prendere atto della documentazione inviata dall'AMC Spa in cui, tra l'altro, viene data evidenza della valutazione delle quote di spettanza di ciascuna società;
- autorizzare AMC spa alla costituzione della società in oggetto;
- procedere all'approvazione della documentazione occorrente ai fini della costituzione della società denominata Newco Idrica Spa, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, ossia:
 - o lo schema di Statuto della nuova costituenda Società (allegato 1);
 - o lo schema dei patti parasociali tra i due soci (allegato 2);

Preso Atto che, ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il presente provvedimento va inviato alla sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in capo alla quale sussiste la facoltà di esercizio dei poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in particolare l'articolo 42, comma 2, lettera e)

VISTI l'attestazione ed i pareri resi ai sensi delle disposizioni vigenti

CON voti unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di autorizzare, per le motivazioni esposte in premessa e nel rispetto della normativa in vigore, la Società controllata AMC Spa a costituire una nuova società in comune con la società AMV spa, con sede in Valenza, finalizzata allo svolgimento di attività di gestione del servizio idrico integrato con affidamento "in house" nel rispetto della normativa vigente.
2. di approvare, conseguentemente, le bozze dello statuto e dei Patti parasociali, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto delle proiezioni economiche della NewCo presentate dalla AMC spa;
4. di prendere, infine, atto che la nuova società risulta una società indirettamente partecipata dal Comune di Balzola per il tramite della AMC spa - di cui questo comune detiene il 1,514% del capitale sociale - che acquisirà una partecipazione pari all'85% nella costituenda società;

5. di inviare, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la presente deliberazione alla sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei conti e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
6. di trasmettere la presente deliberazione ad AMC spa per i successivi adempimenti;
7. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del Dlgs 175/16 e smi

DELIBERA

Di dichiarare ai sensi dell'art 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI BALZOLA

Provincia di Alessandria

.....

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ART. 49 Decreto Legislativo n. 267/2000

Provveduto all'istruttoria della pratica di deliberazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE alla proposta di adozione del provvedimento deliberativo ad oggetto **“AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETA' AMC SPA ALLA COSTITUZIONE DI UNA SOCIETA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO TRA LA SOCIETA' AMC SPA CON SEDE IN CASALE MONFERRATO ED AMV SPA CON SEDE IN VALENZA AI SESNI DEL D.LGS.175/2016 E S.M.I.”** in ordine alla regolarità tecnica.

Balzola, li 13/05/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to SCAGLIOTTI dr.ssa Laura

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to TORRIANO Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr.ssa SCAGLIOTTI Laura

Copia conforme all'originale rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Li 26/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa SCAGLIOTTI Laura

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*)

Li 26/05/2020

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
F.to PAGIN Patrizia

ESTREMI DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134 - 3° comma - D. Lgs. n. 267/2000)

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 – 4° comma – D. Lgs. n. 267/2000 .

Li 13/05/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SCAGLIOTTI dr.ssa Laura